

Sentenza Commissariale 21 ottobre 1936

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici, sedente in Roma, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa vertente tra l'Università Agraria di Bassanello e Mariani Giusto fu Antonio ed altri.

FATTO: Contro il progetto di liquidazione d usi civici, esistenti nel territorio del comune di Bassanello, a favore di quell'Università Agraria, formato dal pento dott. Domenico Laurenti, proposero posizione ai sensi dell'art. 15 R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332:

1) Mariani Giusto (n. 74 della perizia), per inesistenza dell'uso civico, subordinatamente per insufficienza del canone proposto in corrispettivo del terreno eccedente il valore dell'uso civico da affrancare.

2) Chiodi Giovanni (n. 30 della perizia) per essere già avvenuta l'affrancazione di parte dei terreni per valutazione eccessiva degli usi civici; per essere dannosa la scelta dei terreni da distaccarsi.

3) Chiodi Giuseppe (n. 33 della perizia) per stessi motivi di cui al precedente numero.

4) Pace Desiderio (n. 62 della perizia) per inesistenza dell'uso civico: subordinatamente, per eccessiva valutazione dell'uso civico; per essere dannosi il proposto distacco di terreno, invece del quale si offre un canone.

5) Pace Domenico (n. 40 della perizia) per inesistenza dell'uso civico, e, subordinatamente, per eccessività del canone.

6) Pace Vittoria (numeri 29 e 83 della perizia) per inesistenza dell'uso civico.

7) Pace Serafina (n. 44 della perizia), per inesistenza dell'uso civico e, subordinatamente, per eccessività del canone proposto per la liquidazione

8) Denzi Carlotta (n. 28 della perizia) per essere dannosa la scelta del terreno da distaccare.

9) Tusoni Giuseppe (n. 89 della perizia) per essersi, l'uso civico, già affrancato in precedenza, subordinatamente, per eccessività del canone.

10) Parrocchia del SS. Salvatore, anche per alcuni terreni tenuti in comune.

11) Confraternita del SS. Rosario (numeri 21, 22, 23 della perizia), per essere stati distrutti e trasformati i boschi sui quali si pretende il legnatico; e subordinatamente, per eccessività del canone proposto.

12) Mariani Mariano e Salvatore (n. 31 della perizia) per la parziale trasformazione dei terreni, per essere dannosa la scelta dei terreni da distaccare in cambio dei quali se ne offrono altri.

13) Parrocchia di S. Maria (n. 43 della perizia), per eccessività del canone, il quale dovrebbe gravare sopra i coloni che posseggono le terre.

14) Cappellania della Disciplina (n. 24 della perizia) per essere, alcuni terreni ad essa attribuiti, di pertinenza, invece, di altre ditte, perché il canone proposto è eccessivo, e dovrebbe gravare i coloni che tutti i terreni posseggono.

Con decreto commissariale del 14 maggio 1930 venne ordinata la citazione degli opposenti; e con successivo decreto 18 giugno 1930 venne ordinata anche la citazione, della Confraternita del SS. Rosario perché intestataria dei terreni gravati cumulativamente con la Parrocchia del SS. Salvatore.

Contestatasi la lite, i procuratori degli opposenti comparsi, nonché dell'Università Agraria, presero le seguenti conclusioni:

1) Per Mariani Giusto, con comparsa 11 ottobre 1932: «dichiarare liberi dalla servitù di legnatico i terreni di proprietà Mariani Giusto e conseguentemente respingere le pretese tutte affacciate dall'Università Agraria di Bassanello».

«In via subordinata e salvo gravame, dichiarare inapplicabile alla specie l'art. 9 delle legge 3 agosto 1891. Condannare la Università Agraria alle spese funzioni ed onorarii del giudizio».

Con comparsa aggiunta del 28 dicembre 1934:

«Insistiamo nelle prese conclusioni e solo subordinatamente chiediamo essere ammessi a provare con testimoni che l'istanza 8 gennaio 1918 di Mariano Vespasiano all'Università Agraria pel dirado delle querce fu fatta sotto la pressione e minaccia dei socialisti in allora imperanti e non per libera volontà e determinazione e determinazione».

Con comparsa di replica 8 febbraio 1935:

«Insistiamo nelle prese conclusioni».

2 e 3) Per Chodi Giovanni e Giuseppe con comparsa 11 ottobre 1932

«Piaccia all'Ecc.mo Commissario dare incarico allo stesso dott. Laurenti, ovvero nominare altro perito, perché accerti e determini se il corrispettivo, come sopra offerto (e cioè in sostituzione di quelli proposti dal perito, i seguenti:

« a) Posso Aliano sez. II, n. 79, 80 superficie ettari 5.19.20;

« b) Formicaro, sez. II, n. 187. 188, superficie ettari 8.35.00;

« b) Formicaro, sez. I, n. 685, 690, 691, superficie ettari 4.20.00, equivalga ai diritti dell'Università Agraria, diversamente determini il deprezzamento a favore dei fratelli Chiodi pei progettati distacchi oltre il discarico per l'accertata libertà del n. 185 della sez. II. Con la condanna dell'Università Agraria alle spese funzioni ed onorari del giudizio».

E con comparsa aggiunta 28 dicembre 1934: «insistiamo nelle conclusi ai prese».

4) Per Pace Desiderio, con comparsa 5 novembre 1932: «accogliersi l'opposizione.... dichiarando inesistente ogni uso civico di legnatico ed ogni altro uso civico sui terreni di proprietà dell'opponente, col favore delle spese ed onorari».

Con comparsa aggiunta 20 ottobre 1934 si conclude ugualmente.

5) Per Pace Domenico con comparsa 20 ottobre 1934: «accogliere l'opposizione....e dichiarare inesistente qualsiasi uso civico di legnatico ed ogni altro uso civico sui terreni di proprietà dell'opponente, col favore delle spese ed onorari».

In via subordinata e soltanto pei mappali 588 e 5S9 già intestati a Pisoni Giuseppe nel terreno in voc. Piano della Madonna, in ogni peggiore ipotesi, fissare il canone annuo in misura di lire 0.50 all'ettaro.

6) Per Tusoni Giuseppe, con comparsa 30 aprile 1934: «dichiarare libero da servitù il terreno di cui sopra numero di mappa 655 della sez. II, di ettari 2.43, conseguentemente respingere le pretese dell'Università Agraria con la condanna alle spese funzioni ed onorari del giudizio».

Con comparsa aggiunta 8 febbraio 1935: «insistiamo nelle prese conclusioni, chiedendo in via subordinata di essere ammessi a provare con testimoni:

1) Che l'appezzamento di terreno distinto in catasto alla sez. II, col n. 855, ha sempre formato un tutto unico coi beni già Principe Sciarra, poi Banca d'Italia, poi Monsignor Misciatelli, poi prof. Dramis ed infine Tusoni Giuseppe.

2) Che di questo appezzamento di terreno da oltre 65 anni ha avuto il possesso e godimento esclusivo e con animo di assoluto proprietario il Principe Sciarra prima, la Banca d'Italia poi, quindi Monsignor Misciatelli, poi il prof. Dramis e oggi il Tusoni.

3) Che all'epoca dell'affrancazione fatta dalla Banca d'Italia dei diritti civici, il terreno in questione rimase in possesso e godimento della Banca d'Italia medesima insieme agli altri beni dichiarati liberi.

4) Per la Parrocchia del SS. Salvatore, con comparsa 4 marzo 1933:

«1. Dichiarare che i mappali: sez. I, numeri 551, 553, 407, 424, 432, 580, 670, 676, 700: sez. II, numeri 47 sub. 1, 47 sub. 2, 58, 86, 178, 259, 332, 494, 496, risultando sin dall'impianto del catasto avvenuto nel 1885, seminativi, pascolivi e seminativi vitati, sono stati erroneamente compresi nel progetto di liquidazione e quindi vanno tolti, da esso;

« 2. dichiarare che, previa dimostrazione dell'esistenza dell'uso civico di legnatico da parte dell'Università Agraria, occorre procedere mediante nuova perizia alla fissazione del canone annuo soltanto sui mappali seguenti:

« a) Sez. I, numeri 552, 694; sez. II, numeri 44, 170, 191, 241 sub. 1, 2, 3; 258, 431, 39 intestati alla Parrocchia;

« b) Sez. II, numeri 240/1, 240/2, 261, 263, 264, in condominio tra la Parrocchia e la Confraternita del S. Rosario;

« c) Sez. I, n. 190, rata in condominio tra la Parrocchia e il Beneficio Cappelluti (Marianna Nobili);

« 3. spese ed onorari di questa fase del giudizio carico dell'Università Agraria, o quanto meno riservate al definitivo ».

Con postilla 20 gennaio 1934: « si confermano le conclusioni del 4 marzo 1933 ».

Con comparsa aggiunta 12 gennaio 1935: « riportandosi per tutto il resto alle conclusioni 4 marzo 1933 e 20 gennaio 1934, ordinare una perizia suppletiva:

« 1. per chiarire che il n. 949 della sez. II, non appartiene alla Parrocchia del SS. Salvatore se debba o no prendere il suo posto il n. 494 della stessa sezione, da noi per ogni buon fine compreso nei mappali di cui ai certificati storico-catastali prodotti;

« 2. per stabilire il canone che la Parrocchia del SS. Salvatore eventualmente dovrebbe pagare, esclusi i mappali di cui ai certificati storico-catastali predetti, sui restanti terreni suoi e in condominio con altri qualora ritenesse che l'Università Agraria avesse raggiunto la prova del suo diritto su di essi, tenendo però nel debito conto le manomissioni avvenute nel 1870, merito e spese al definitivo ».

E con postilla 2 marzo 1935: « s'intende concludere non più contro il signor Commissario Prefettizio cav. Luigi Nesti, ma bensì contro l'attuale presidente dell'Università Agraria di Bassanello signor Pace Samuele ».

Per l'Università Agraria di Bassanello, con comparsa 26 aprile 1934: nei rapporti di Mariani Giusto

« in via principale respingere l'opposizione, dichiarare esecutivo il progetto, con la condanna alle spese ed onorari », in via subordinata, ammettere l'Università Agraria a provare con testimoni: che la popolazione di Bassanello ha sempre, da tempo immemorabile esercitato l'uso civico di legnare legna morta ed infruttifera, e sotto corona, sul tenimento voc. Arignano e nel terreno Ponte Marcantonio senza contrasto od opposizione da parte del proprietario; spese in questo caso riservate.

Nei rapporti dei fratelli Giuseppe e Giovanni Chiodi: « previa, esclusione del mappale n. 185 sez. II, dai terreni soggetti all'affrancazione, determinare il corrispettivo dovuto all'Ente Agrario secondo la seguente proposta: per Giuseppe Chiodi l'attribuzione a favore dell'Università Agraria dei terreni distinti coi mappali 185 e 187, sez. II della superficie di ettari 4.90 oltre il canone annuo ridotto a lire 204,24, dopo l'abbuono di lire 11,66 per non essere soggetto all'uso il mappale 185.

Nei rapporti di Giovanni Chiodi: l'attribuzione all'Ente Agrario dei terreni distinti coi mappali 186-188, sez. II e 693 sub. 1, 693 sub. 2, sez. I, della superficie in complesso di ettari 14.19.30, corrispondendosi all'Ente a conguaglio il canone annuo di lire 62,77.

Nel caso di mancata accettazione della proposta, dichiarare dovuto il compenso in conformità del progetto Laurenti, rendendolo esecutivo.

Spese ed onorari come di ragione.

Nei rapporti di Pace Desiderio: escludere dall'attribuzione all'Università Agraria del terreno distinto in catasto col mappale 280 della sez. II, nel quale esiste la casa colonica, sostituendolo con altrettanta superficie di ettari 6.05.80 da distaccarsi dal mappale 252 sub. 2 e dichiarare pel resto esecutivo il progetto di liquidazione del perito Laurenti, respingendo ogni altra impugnativa. Statuire inoltre che l'affrancazione del terreno numeri 281 e 632, - sez. II, dev'essere operata nei confronti di Pace Desiderio, nella cui proprietà il detto terreno è incluso, ed a carico dei medesimo

deve attribuirsi il relativo canone annuo di lire 45,40 liquidato in confronto della Cappellania della Disciplina.

Con rivalsa di spese ed onorari.

Nei rapporti di Pace Domenico, respingere l'opposizione e dichiarare esecutivo il progetto di liquidazione, con la condanna alle spese ed onorari.

Nei rapporti della Parrocchia del SS. Salvatore: dichiarare infondata l'opposizione e rendere esecutivo il progetto di liquidazione; spese ed onorari a carico dell'opponente.

Nei rapporti dei fratelli Mariani Mariano e Salvatore, omologare l'accordo risultante dalla convenzione interceduta tra i medesimi e l'Università Agraria e approvata da questa con deliberazione 23 settembre 1933 e per l'effetto assegnare all'Ente in corrispettivo degli usi civici di pascolo e di legnatico i terreni descritti nella convenzione medesima, distinti in catasto, sez. II, coi mappali 78 sub. 1, 79 sub. 2 superficie ettari 10.83, corrispondendosi dall'Ente, a conguaglio la somma di lire 1113, compensate le spese.

Nei confronti della Parrocchia di S. Maria, Denzi Carlotta, Tusoni Giuseppe, Pace Vittoria, Pace Serafina: respingere le opposizioni, dichiarare esecutivo il progetto di liquidazione, condannare gli opposenti alle spese ed onorari del giudizio.

Nei confronti della Cappellania della Disciplina: stralciare dai terreni affrancati al nome della Cappellania, quelli distinti coi mappali 74, 253 sub. 1, 253 sub. 2, 281, 632 col relativo canone di lire 78,65 in complesso, siccome appartenenti gli ultimi due a Pace Desiderio, in confronto del quale si è chiesto disporsi l'affrancazione; e gli altri tre appartenenti alla Confraternita della Disciplina, da formare oggetto di separata e successiva affrancazione in confronto di quest'ultima che non è parte in causa. Per gli altri terreni appartenenti alla Cappellania rendere esecutivo il progetto di liquidazione, spese come di giustizia.

Con comparsa aggiunta 12 gennaio 1935, si insiste sulle già prese conclusioni.

Nell'udienza. 2 marzo 1935 la causa fu assegnata a sentenza nella non comparizione delle opposenti Ditte come è indicato in epigrafe; insistendosi dalle opposenti, costituite a mezzo dei loro procuratori nelle già spiegate conclusioni.

DIRITTO: Per Mariani Giusto, il perito ha accertato l'esistenza dell'uso civico di legnatico sui terreni:

a) Loc. Arignano, sez. II, numeri 359 sub. 1, 2, 3, 4; 357 sub. 1, 2, 3, 358 sub. 1, 2, 3; 590; della superficie di ettari 38.63.00;

b) Loc. Pontone Marco Antonio, sez. II, numeri 344, 352 della superficie di ettari 2.65.00.

Esso ha ritenuto giusto corrispettivo da darsi l'Università Agraria per l'affrancazione una zona di ettari 4.67.90; ma per le esigenze della popolazione ha proposto invece un distacco di ettari 38.63.00 e cioè il distacco dell'intero appezzamento di Arignano, con un compenso per il di più, a favore proprietario, consistente nell'annuo canone di lire 3.734,60.

L'opposizione del Mariani Giusto è infondata rispetto a tutti e tre i motivi proposti.

1) Circa l'esistenza dell'uso civico, tale motivo è resistito dai rilievi del perito e dai documenti versati in atti.

Riferisce il perito (pag. 3 della relazione): «quasi tutto il territorio di Bassanello era una volta coltivato a bosco di alto fusto e ceduo ». (A pag. 6): «il diritto di legnatico veniva esercitato in Bassanello dalla popolazione fin dalle epoche più remote, quando quasi tutto il territorio era coltivato a bosco ed a pascolo; ...con l'andar del tempo il patrimonio boschivo è andato man mano diminuendo, riducendosi al solo patrimonio dell'Università Agraria e a rare piante di alto fusto di querce, qua e là distribuite nelle importanti unità agrarie » (A pag. 7): «oggi il legnatico è molto ridotto e si esercita qua e là in quei terreni provvisti di piante di alto fusto » (pagina 9).

L'art. 57 del regolamento per l'uso dei beni dell'Università Agraria, approvato il 21 marzo 1915, stabilisce fra l'altro che « qualora l'Università Agraria permetta a qualche proprietario il dirado de piante site in bosco soggetto all'uso civico e voglia il compenso in natura, sarà padrone di vendere querce che le fossero assegnate come compenso ».

Il diritto di legnatico in tutta la zona di Bassanello, ed anche nei boschi di alto fusto, risulta anche affermato a pag. 13 del sommario 30 agosto 1732 in causa comune di Bassanello contro il Principe Barberini: « la tenuta di Palazzolo come pure tutto il resto del territorio va soggetto... al diritto, similmente pubblico, di legnare ».

Risulta altresì affermato nell'annesso opinamento del Tribunale di Viterbo (pag. 26) ove, in tema danni derivanti dal taglio e diradamento delle piante di alto fusto, è affermata l'esistenza del danno.

La stessa affermazione è contenuta nelle testimonianze (riportate nel sommario addizionale datato Bassanello 21 dicembre 1845) di alcune persone estranee al comune di Bassanello, le quali attestano che « questa Comunità o Popolo ha goduto e gode attualmente il diritto di legnare tanto nella macchia di Palazzuolo spettante al Principe Sciarra, quanto nel rimanente del territorio, senza verun ostacolo contrasto o interruzione ».

Il Principe Sciarra Barberini (pag. 3 della deliberazione del Consiglio comunale di Bassanello 1° dicembre 1844) ripiegando dalla precedente contestazione, sostiene infine che il diritto di legnatico « conforme lo hanno li Bassanellesi » spetta anche alla Casa Sciarra.

Infine, dall'estratto catastale riportato nella memoria 29 gennaio 1846 si rileva che «dall'impianto del vecchio catasto fino al 1835... restava intestato alla Comune di Bassanello questo diritto di legnare ».

Le contrarie difese del Mariani Giusto non appaiono influenti sulla ragione del decidere.

Vana è la pretesa di libertà dei fondi perché tali furono dichiarati dai danti causa del Mariani, Confraternita della Disciplina e Confraternita dei SS. Rosario, coi rogiti 8 agosto 1876 per notar Tranquillino Santori. Costoro possono anche essersi obbligati a cedere un terreno esente dal legnatico; con questo essi hanno solo assunto l'obbligazione della garanzia a causa di parziale evizione; eventuale obbligazione dalla quale non si può certo trarre prova dell'estinzione dell'uso civico.

Né miglior pregio ha l'argomentare che, nel procedere all'affrancazione del pascolo per rogito notar Luigi Piermarini 22 dicembre 1883, il Comune, nella deliberazione consigliare abbia fatto solo generiche riserve circa l'esistenza di altri diritti.

Sta in fatto che a pag. 49 dell'istrumento si legge: «il signor Mariani non ha acquistato che il diritto di affrancare il suo tenimento dalla sola servitù di pascere... e che perciò., ove esistessero rimangono inalterati i diritti di transito... di far legna ».

Ed ancor più esplicitamente nel testo della deliberazione ma si dice «ritenendosi impregiudicate tutte le altre servitù che fossero stabilite nel tenimento Agrario a vantaggio del Comune ».

L'avere, come da costui non è contestato, il Mariani Giusto, quale agronomo dell'Ente Agrario, compreso: nell'elenco di quelli gravati di legnatico anche il proprio terreno di Arignano, che è una esplicita ammissione; e non vale ad attenuarla l'affermazione d'aver scritto ciò che voleva l'Ente.

Così dicasi dell'istanza che il dante causa dell'opponente e cioè il Mariani Vespasiano, formulò e sottoscrisse l'8 gennaio 1918 per ottenere l'autorizzazione dall'Università Agraria, al dirado di 150 alberi.

La prova testimoniale offerta circa l'imposizione che i socialisti dell'epoca avrebbero fatta perché il Mariani formulasse l'istanza, è vaga e del resto l'asserita imposizione confermerebbe che vi erano boschi da diradare, nei quali la popolazione aveva la coscienza di poter esercitare un diritto.

2) Circa la proposta cessione all'Università Agraria, di tutto il territorio di Arignano in applicazione dell'art. 9 della legge 3 agosto 1891, n. 510, la difesa Mariani rileva che tal norma concede l'affrancazione a favore della popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio degli usi civici; ed obietta che, nella specie, mancando ormai i boschi, ed essendo cessato da tempo l'esercizio dell'uso civico di legnatico non può parlarsi della necessità di continuare nell'esercizio di questo diritto. Ma sembra non doversi stare alla nuda lettera della legge del 1891. E' logico

ritenere che quando l'art. 7 della legge vigente si richiama all'art. 9 della legge 1891, intende conservare l'istituto dell'affrancazione a favore della popolazione, in armonia con le nuove norme introdotte circa la destinazione delle terre di uso civico stabilite dagli articoli 11 e seguenti. La legge vigente trasforma l'uso civico, e destina le terre suscettibili di avviamento culturale alla ripartizione tra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con l'obbligo di migliorare e di osservare le altre condizioni determinate dal piano ripartizione.

Se il legnatico nella specie è cessato per l'arbitrario disboscamento dei proprietari, sarebbe giusto negare alla popolazione il beneficio dell'affrancazione a suo favore, sol perché non esiste l'attuale possesso dell'uso.

Se le terre non sono più bosco, si potranno più facilmente ripartire ed avviare alla cultura intensiva come prescrive la nuova legge, la quale così vuole provvedere appunto nel miglior modo possibile ai bisogni delle popolazioni agricole ed insieme all'incremento dell'agricoltura.

Ma il Mariani oppone la mancanza dell'altro presupposto all'applicazione dell'art. 9 citato, e cioè la sussistenza del bisogno della popolazione, a norma degli articoli 7 della legge e 13 del regolamento in vigore.

Giova in contrario rilevare: che per effetto del diradamento dei boschi, vero modo di sottrarsi da parte dei proprietari agli usi civici, il patrimonio boschivo del territorio di Bassanello si è ridotto ormai quasi soltanto a quello dell'Università Agraria (pagine 6-14, relazione di perizia);

che ben 314 agricoltori si sono negli ultimi due anni agrari (certificato del Podestà di Bassanello 19 dicembre 1933) recati a coltivare terreni fu del territorio comunale e da questo distanti 10-20 Km.;

che, precisamente per il bisogno della popolazione di Bassanello di avere terre da coltivare e trasformare venne motivato il decreto reale 13 luglio 1922 di autorizzazione dell'Università a contrarre un mutuo per l'acquisto di una tenuta.

3) Quanto alla contestata idoneità del canone proposto a compenso della cessione totale del terreno Arignano, motivo nel quale del resto non si è più insistito, va osservato che, data la natura e il valore del terreno, bene è stato valutato il prezzo di lire 2200 per ettaro, che, ragguagliato ad ettari 33.95.10, dà un capitale di lire 74.692.

Il canone stabilito in base a tale capitale in lire 3734,60 corrisponde ad un interesse 5% superiore a quello legale del 4. Trattasi dunque di una larghezza di criterio che favorisce il proprietario; e che del resto può essere adottata, anche perché vi aderisce l'Università Agraria.

Per 2) Chiodi Giovanni e 3) Chiodi Giuseppe: il perito ha accertato fra i terreni gravati di uso civico di pascolo e legnatico i terreni:

a) loc. Formicaro, sez. I, numeri 693/1, 693/2, 690/2, prima rata, 690/2, seconda rata, 690/1 resto, 697, 695/1, 695/2, 685 resto, della superficie di ettari 20.92.20;

b) loc. Formicaro, sez. I, n. 695, superficie ettari 1.95.80;

c) loc. Formicaro, sez. I, 691/1, 691/2, superficie ettari 8.26.00 (solo legnatico);

d) loc. Fosso Aliano, sez. II, n. 79, 80 superficie ettari 5.19.20;

e) loc. Settignano, sez. II, numeri 244, 245, 246, 248/1, 248/2, 248/3, 249 superficie ettari 21.21.30 (solo legnatico);

f) loc. Ceppanale, sez. II, n. 194, superficie ettari 1.23.50; i quali terreni sono posseduti da Chiodi Giovanni.

Ha poi accertato, per quelli gravati di pascolo e legnatico, i terreni:

a) loc. Cornicchio, sez. II, numeri 50/1, 50/2 superficie ettari 3.89.00;

b) loc. Ceppanale, sez. II, loc. Querce Mozze, II, numeri 186, 187, 188, 185, superficie ettari 11.40.60; nonché i seguenti gravati di solo legnatico;

c) loc. Poggio Pietruccio, sez. II, numeri 415/1, 415/2, superficie ettari 6.90.60;

d) loc. Grotte di Margozzo, sez. II, n. 432, superficie ettari 1.32.00, i quali terreni sono posseduti da Chiodi Giuseppe.

Il perito ha proposto l'affrancazione dei terreni di Chiodi Giovanni mediante distacco di ettari 13.42.60, zona portata ad ettari 14.50.00 e cioè al distacco dei terreni numeri di mappa 691/1,

692/2, 693/1, 693/2 che formano una compiuta unità agraria col compenso, per la maggiore estensione di ettari 1.08.40 assegnata all'Università, liquidato in un annuo canone di lire 135,50 da corrispondersi al proprietario.

Per l'affrancazione poi dei terreni di Chiodi Giuseppe, il perito ha proposto il distacco di una zona di ettari 6.69.90 ridotta per la stessa suddetta ragione, benché in senso inverso, ad una zona di ettari 4.90.00, mediante il canone annuo di lire 215,85 da corrispondersi all'Università Agraria. A parte la pretesa non più coltivata della già avvenuta affrancazione del terreno n. 897, sez. I, riguardante il solo Giovanni, ed a parte la deduzione del Giuseppe d'essere stato, il numero di mappa 185 in loc. Querce Mozze sez. II, già affrancato dall'uso civico di pascolo, nel qual punto è d'accordo l'Università Agraria, l'opposizione, per gli altri motivi, è comune ad entrambi i fratelli.

Costoro deducono che è stata eccessiva la valutazione degli usi civici da parte del perito, e che è dannosa la scelta dei terreni da distaccare. I due motivi sono poi unificati nella proposta di cambiare i terreni proposti per il distacco con altri, così come è esposto nelle conclusioni sopra riportate.

L'Università Agraria formulava una controproposta, che però non veniva accettata dagli opposenti.

Il Commissario osserva che deve darsi atto, per quanto riguarda il mappale 185 loc. Querce Mozze, sez. II, che questo terreno venne affrancato dell'uso civico di pascolo con sentenze della Giunta d'Arbitri di Viterbo 9 agosto 1899-16 novembre 1906, il che è attestato dalla stessa Università Agraria con certificato 15 settembre 1912, tuttavia il detto terreno risulta gravato anche del legnatico; (pag. 31 perizia) per il quale uso occorre l'affrancazione.

Circa la modalità di questa e la determinazione delle terre da distaccare, non dev'essere trascurato il riconoscimento che la stessa Università Agraria (pag. 14 della prima sua scomparsa) formula circa la ragionevolezza, da parte Chiodi, del desiderio di eliminare l'imposizione di una servitù di passaggio nei terreni del Giuseppe, quale risulterebbe dal distacco proposto dal perito.

Se non è stato possibile l'accordo fra le parti per eliminare questo riconosciuto inconveniente, appare necessario disporre una perizia per procedere a una nuova divisione che elimini la servitù di passaggio in danno dei fondi da affrancare, e che, altresì, nel determinare i terreni da distaccare, tenga conto dell'affrancazione già verificatasi dell'uso civico di pascolo del mappale n. 185.

Per 4) Pace Desiderio e 5) Pace Domenico: il perito ha accertato l'esistenza dell'uso civico di legnatico sui seguenti terreni posseduti da Pace Desiderio:

a) loc. Settignano, sez. II, numeri di mappa 274, 213, 548, 269, 279, 280, 252/1, 252/2, 271, 275, 268 della superficie di ettari 39.26.30;

b) loc. Settignano, sez. II, numeri di mappa 267P, 563P, 263/3P.b, 267/1R, 267 1s, 267/2s, 267/2R, 267/2F, 267/1T, 267/2A, 267/5, 267/4D, 263/A, 267/4A, 253/A, 267/AB, 563/B, 267/2F, 267/2C, 267/1P, 267/2D, 267/1F, 267/4C, 563/C della superficie di ettari 19.54.40.

L'affrancazione viene proposta mediante il distacco di ettari 6.05.80 ma per lo scopo di conservare l'unità agraria, il perito propone il distacco del mappale n. 280 della sezione seconda della superficie di ettari 9.91.80, compensandosi la differenza di ettari 3.86.00 a favore dell'Università Agraria, mediante il canone annuo di lire 424;60 da corrispondersi al proprietario Pace Desiderio.

Sui terreni posseduti da Pace Domenico in loc. Ceppanale, sez. II, numeri 169/1; 169/2, 169/3 della superficie di ettari 9.87.70, il perito ha pure accertato l'esistenza dell'uso civico di legnatico del quale propone l'affrancazione mediante il canone annuo di lire 123,45, oltre gli accertamenti riguardanti i terreni in loc. Piano della Madonna in comune con Pace Vittoria dei quali sarà trattato a proposito di quest'ultima ditta.

Sulla opposizione dei due proprietari, va osservato:

Circa la sussistenza dell'uso civico di legnatico, non è affatto trascurabile, come assumono gli opposenti; la considerazione che il detto uso civico è stato riconosciuto, senza alcuna opposizione dei possessori, i quali hanno accettato il progetto di liquidazione sopra ettari 44.42.00 appartenenti alle Ditte di cui ai numeri 11, 23, 31, 32, .40, 42, 46, 48, 51, 64; nonché sopra ettari 60.73.30 appartenenti alle ditte di cui ai numeri 22, 42, 79 del progetto, in località rispettivamente Ceppanale,

sez. II, e Settignano, sezioni I e II, sopra terreni cioè facenti parte del medesimo comprensorio cui appartengono i terreni degli opposenti. L'accertamento del perito della sussistenza del legnatico sopra i terreni di costoro è confortata altresì dal certificato dell'Ufficio Imposte di Civita Castellana 13 gennaio 1934 ove si rileva che, quegli stessi terreni indicati dal perito della località Settignano intestati a Pace Desiderio sono destinati quasi tutti a bosco fruttifero; dalla domanda datata Bassanello 30 agosto 1892 di Pace Amedeo dante causa degli attuali opposenti rivolta al Consiglio comunale per ottenere l'affrancazione di tutti i propri fondi dalla servitù di pascere e legnare.

Tale documento è scritto tutto dalla medesima mano che vi ha posto la firma; nessun disconoscimento ne è stato fatto dagli attuali opposenti; la pretesa dei quali, esser tale domanda conseguenza di una imposizione, non appare fondata, né verosimile.

E' inconsistente il motivo della inconciliabilità dell'uso di pascolo con l'uso di legnatico, quello essendo ben esercitabile nei larghi fra pianta e pianta, senza ostacolare l'attività dei boscaioli. Quanto alle modalità della liquidazione, deve darsi atto della proposta fatta dall'Università Agraria di sostituire al mappale n. 280 sul quale è compreso il casale costruito dal Pace Desiderio, porzione di mappale n. 252 sub. 2 per la superficie limitata ad ettari 6.05.80 corrispondenti alla quantità di terreno che il perito ha stimato con giusto criterio ragguagliato al valore dell'uso civico da affrancare. In proposito giova osservare che la proposta dell'Università Agraria appare opportuna: infatti, stabilito che il terreno da cedersi deve essere della estensione di ettari 605.80, rimane certo che, anche pel valore, il terreno proposto in cambio è uguale a quello del progetto; in quanto il perito (pag. 46 perizia) ha stimato a lire 2200 per ettaro così il mappale 280 come il mappale 252/2, entrambi essendo parte di unico fondo.

Deve rilevarsi inoltre che, mentre il progetto del perito comporta il distacco di una zona maggiore rispetto al valore dell'uso civico la sostituzione offerta elimina tale differenza ed il conseguente obbligo della corrisposta di un canone. Circa il canone annuo proposto dal perito per l'affrancazione del legnatico dai terreni del Pace Domenico in lire 123,45 l'opposizione di costui è appoggiata al confronto col canone che, per l'affrancazione del pascolo, nei medesimi terreni, fu stabilito dalla Giunta d'Arbitri di Viterbo nel 1907 in lire 19,75; ma va rilevato che tale confronto non è influente trattandosi di termini non omogenei sia per la diversità degli usi civici sia per la diversità dei tempi, cui le due affrancazioni si riferiscono e rispetto ai quali è diverso il valore della moneta.

Va infine dato atto, che l'Università Agraria deduce appartenere i mappali numeri 281 e 632 sez. II, non alla Cappellania della Disciplina, bensì al Pace Desiderio che da essa ne fece acquisto, devesi quindi l'affrancazione operarsi col dare carico al Pace Desiderio del canone annuo di lire 45,40, stralciando quei terreni della Cappellania.

Per 6) Pace Vittoria e 7) Pace Serafina: il perito ha accertato l'esistenza del legnatico sui seguenti terreni di Pace Vittoria

a) loc. Torricella, sez. I, n. 533, superficie ettari 1.42.00; e ne ha proposto l'affrancazione mediante il canone di lire 17,55;

b) loc. Piano della Madonna, sez. I, n. 588, superficie ettari 4.91.50, n. 589, superficie ettari 5.94.00; terreni questi già di Pisoni Giuseppe; ed oggi posseduti in comune da Pace Vittoria e Pace Domenico, per l'affrancazione dei quali si propone il canone annuo di lire 54,05 e di lire 59,40, rispettivamente.

Il perito ha accertato pure l'esistenza del legnatico dei terreni di Pace Serafina in loc. Fontana Antica, sez. II, numeri 197/1B, 197/1D, 197/2C, 197 resto e 196A, 197/2A della superficie di ettari 3.78.80; ed ha proposto l'affrancazione mediante il pagamento del canone annuo di lire 47,35. Va osservato che, trattando dei terreni numeri 588 e 589, sez. I, in loc. Piano della Madonna, si valutano le opposizioni così di Pace Vittoria come di Pace Domenico che posseggono in comune quel terreno.

Senza ripetere le argomentazioni esposte a proposito delle opposizioni di Pace Domenico e Pace Desiderio, basti rilevare, circa la pretesa insussistenza del legnatico, che l'adotto cambiamento della coltura dei terreni non è titolo per pretendere la dichiarazione di estinzione dell'uso civico: le

migliorie apportate ai terreni, mercé la trasformazione della coltura, possono soltanto influire sul modo di liquidazione dell'uso civico: con canone anziché distacco, proprio come, a norma dell'art. 7 della legge, il perito ha proposto. E circa la misura del canone, non può influire quella stabilita nel 1907 dalla Giunta d'Arbitri per il pascolo, stante la non omogeneità dei dati del confronto, sia per la diversità dei tempi e sia per la diversità dei diritti.

Il progetto quindi va, per questa parte, reso esecutivo.

Per 8) Denzi Carlotta, deve pure dichiarare esecutivo il progetto di liquidazione degli usi civici di pascolo e legnatico sui terreni: in loc. Formicaro, sez. I, n. 685A, 690/2 rata 3, 690/1A, della superficie di ettari 7.85.20; nonché dell'uso civico di legnatico sui terreni: voc. Formicaro, sez. I, numeri 689/1, 689/2, superficie ettari 4.06.20 loc. Pero Tondo, sez. I, n. 582, superficie ettari 1.54.00; loc. Frascarelle, sez. I, n. 673, superficie ettari 2.45.00; loc. Poggio Pelato, sez. I, n. 759, superficie ettari 0.01.60.

Infatti la liquidazione è stata proposta mediante il distacco di una zona di ettari 3.69.40, elevata ad ettari 4.06.20 allo scopo di non frazionare l'unità agraria che si cede e cioè i mappali 689/1, 689/2, compensandosi il proprietario mediante la corresponsione di un canone annuo di lire 46, da pagarsi dall'Università nella qual liquidazione il perito ha operato secondo legge e valutato i diritti con giusti criteri il che può ritenersi riconosciuto dalla stessa proprietaria che non comparendo in giudizio ha abbandonato l'opposizione.

Per 9) Tusoni Giuseppe, il perito ha accertato che il terreno a lui intestato, in loc. Piano Petroccolo, sez. II n. 655, superficie ettari 2.43.00, è gravato dell'uso civico di legnatico, di questo propone la liquidazione mediante il canone annuo di lire 27,95.

L'opposizione: perché sarebbe già avvenuta l'affrancazione del legnatico e, subordinatamente, per la gravità del canone, è infondata.

Che fra la Banca d'Italia e l'Università di Bassanello sia avvenuta l'affrancazione di tutti i diritti civici sopra tutti i terreni già posseduti dalla Banca di Bassanello, così come assume l'opponente, alla stregua di un certificato dell'Archivio notarile di Viterbo 6 giugno 1934, che attesta dell'esistenza di una scrittura privata d'affrancazione del 18 settembre 1906, non è un argomento probante, dal momento che nello stesso documento prodotto non si trova affatto elencata, fra i terreni affrancati; quello in contestazione.

Tale omissione rende inutile da dedotta prova testimoniale ed il contenuto del prodotto atto notorio, relativi al possesso, un tempo del detto terreno da parte della Banca d'Italia.

Per 10) la Parrocchia del SS. Salvatore in persona del Parroco D. Romeo Scarelli: il perito ha accertato l'esistenza dell'uso civico di legnatico sul terreno in loc. Settignano, sez. II, numeri 240/1, 240/2, superficie ettari 1.84.50, nonché sul terreno in loc. Mucigliano, sez. II, numeri 261, 262, 263, 264, superficie ettari 3.48.20, intestati cumulativamente alla Parrocchia suddetta e 11) alla Confraternita del SS. Rosario, e ne ha proposto l'affrancazione mediante l'annuo canone di lire 22,15 e di lire 38,30 rispettivamente.

Ha poi accertato lo stesso uso civico sui terreni intestati alla Parrocchia, contrassegnati come, segue e proponendone l'affrancazione mediante il canone annuo rispettivamente a fianco di ciascun terreno indicato

- a) loc. Raille, sei. I, numeri 551, 552, 553, superficie ettari 2.86.00 = lire 22,90;
- a bis) loc. Ceppanale, sez. II, n. 190 rata, superficie ettari 2.27.90 = lire 26,20;
- b) loc. Conicchio, sez. II, n. 949, superficie ettari 0.40.00 = 4,80;
- c) loc. Ceppanale, sez. II, numeri 178, 191, superficie ettari 3.61.80 = lire 42,20;
- d) loc. Poggio Pelato, sez. I, n. 676, superficie ettari 0.28.50 = lire 12,30;
- e) loc. Formicaro Pontane Tamburo, sez. I, numeri 694, 700, superficie ettari 4.51.30 = lire 54,20;
- f) loc. Settignano, sez. II, n. 553, superficie ettari 1.63.00 = lire 19,55;
- g) loc. Mucigliano, sez. II, numeri 258, 259, superficie ettari 4.17.50 = lire 45,40;
- h) loc. Pian della Pietra, sez. II, n. 86, superficie ettari 0.87.00 = lire 10;
- i) loc. Conicchio, sez. II, numeri 44, 47/1, 47/2, superficie ettari 11.91.10 = lire 142,95;

- l) loc. Cassone, sez. II, n. 89, superficie ettari 0.13.60 = lire 1,65;
- m) loc. Pian della Pietra, sez. II, n. 496, superficie ettari 5.00.00 lire 96;
- n) loc. Settignano, sez. II, numeri 231/1, 231/2, superficie ettari 3.90.80 lire 44,95;
- o) loc. Poggio Calandrella, sez. II n. 59, superficie ettari 0.13.20 = lire 1,65;
- p) loc. Smossa, sez. II, n. 332, superficie ettari 0.54.00 lire 6, 75;
- q) loc. Poggio Petruccio sez. II, n. 431, superficie ettari 2.82.70 = lire 33 90;
- r) loc. Mossa, sez. II n. 39; superficie ettari 0.68.50 = lire 8,20
- s) loc. Pero Tondo sez. I, numeri 580, 670, superficie ettari 15.464 lire 185,55;
- t) loc. Lo Stretto sez. I, n. 407., superficie ettari 0.24.00 lire 3,10;
- u) loc. S. Giovanni, sez. I, n. 424, superficie ettari 0.02.00 = lire 0,25;
- v) loc. Bassanello, sez. I, n. 32, superficie ettari 0.10.70 = lire 1,30;
- z) loc. Parano, sez. II, n. 170, superficie ettari 0.67.00 = lire 8,05.

L'opposizione del Parroco D. Romeo Scarelli non è fondata: che parte dei terreni gravati sia stata data a colonia dai Parroci, è atto di amministrazione, il quale non ha potuto distruggere i diritti civili. Ne è estinzione del diritto civile l'addotta trasformazione dei terreni da boschivi a seminativi e pascolivi, trasformazione che non può essere se non parziale, come risulta dalla descrizione che di tutto il comprensorio ha fatto il perito.

L'essere alcuni dei terreni da affrancare in condominio fra l'opponente e la Confraternita del SS. Rosario, non è di ostacolo alle operazioni di affrancazione, poiché il detto Ente è stato ritualmente citato nel presente giudizio.

Né occorre un ulteriore accertamento peritale per stabilire se uno dei mappali da affrancare sia il n. 494 ovvero il n. 494 essendosi riconosciuto che trattasi del n. 494.

Quanto al canone di affrancazione proposto dal perito, non sembra equo e proporzionato al valore dei diritti da liquidare.

E infine, per quanto riguarda la determinazione di chi deve sopportare il canone, va osservato che l'affrancazione cade sul fondo e il canone viene ad essere stabilito sul fondo. Penserà poi il Parroco a regolare i suoi rapporti con i coloni.

Per 12) i fratelli Mariani Salvatore e Mariano, il perito ha accertato l'esistenza degli usi civili nei loro terreni, come appresso:

- a) in loc. Fosso Aliano, sez. II, n. 506, superficie ettari 3.35.90; estimo 13, 36, il legnatico;
- b) in loc. Loretta, sez. II, numeri 78/1-2-3, superficie ettari 13.98.00, il legnatico;
- c) in loc. Conocchio, sez. II, numeri 41/1-2, superficie ettari 5.24.80, estimo 62,68 il legnatico' ed il pascolo;
- d) in loc. Conicchio, sez. II, numeri 42, 43, 45, superficie ettari 2.61.10, estimo 31,10 il legnatico;
- e) in loc. Pontone S. Antonio, sez. II, numeri 91/ 1A, 509, superficie ettari 12.79.00 il legnatico;
- f) in loc. Pontone S. Antonio, sez. II, n. 91/1 resto rata. superficie ettari 3.00.00 il legnatico;
- g) in loc. Mucigliano e Fosso Ulivo, sez. II, numeri 257, 265, 266/1-2, superficie ettari 7.34.00, estimo 83,16 il legnatico;
- h) in loc. Pian Della Pietra, sez. II, n. 84, superficie ettari 0.41.00, estimo 1,48 il legnatico ed il pascolo;
- i) in loc. Pontone Muricchio, sez. II, numeri 238/1 2-3, superficie ettari 5.07.30, il legnatico;
- l) in loc. Macchia Disciplina, sez. II, numeri 446/1-2, superficie ettari 1.10.20, estimo 12,6.5, il legnatico;
- m) in loc. Pontone Muricchio, sez. II, numeri 255/12, superficie ettari 8.01.00, estimo 137,37, il legnatico;
- n) in loc. Selvarella e Poggio Selvarella, sez. II numeri 507, 85/1-2, superficie ettari 4.80.00, il legnatico;
- o) loc. Mormice e Prato Nicola, sez. I, numeri 788/1-2, superficie ettari 6.45.00, estimo 43,43, il legnatico;

p) in loc. Mormice e Prato Nicola, sez. I, numeri 613/1-2, superficie ettari 13.30.00 estimo 327,00, il legnatico;

q) in loc. Mormice, sez. I, n. 629/c-d, superficie ettari 0.16.90, il legnatico e il pascolo.

Per l'affrancazione di tali usi civici, il perito propone il distacco del terreno descritto sotto la lett. p, e cioè in loc. Mormice o Prato Nicola, sez. I, numeri 615/1 2, di ettari 13.30.00; e poiché il valore di detto terreno è superiore per ettari 1.55.80 al valore degli usi civici liquidati, per tale differenza in più il perito propone che l'Università paghi ai Mariani un canone annuo di lire 340,55.

I fratelli Mariani produssero opposizione con atto 19 ottobre 1929; fin d'allora proponendo di sostituire, al terreno suddetto, l'altro numero di mappa 78 sub. 1 e 2 confinante in tutta la sua lunghezza con le proprietà dell'Università Agraria.

La medesima proposta fu ripetuta in seguito e, l'Università Agraria, aderendovi, ha chiesto nelle conclusioni di comparsa, l'assegnazione del terreno numero di mappa 78/1-2 di ettari 10.83 con la somma di lire 1113 a congruaglio a favore dei signori Mariani.

Il Commissario osserva che per l'adesione dell'Università Agraria e per l'accertata equivalenza dei terreni offerti a quelli indicati nel progetto, salvo il piccolo congruaglio suddetto, appare utile per questa sola parte la modifica del progetto di liquidazione, il quale, invece, per tutto il rimanente di spettanza dei Mariani, va reso esecutivo.

Per la 13) Parrocchia di S. Maria (Parroco Don Salvatore Mariani, il perito ha accertato l'esistenza dell'uso civico di legnatico sui seguenti terreni intestati alla Parrocchia di S. Maria, proponendone l'affrancazione mediante il canone annuo, per ciascun terreno, a fianco di esso segnato:

- a) loc. Ceppanale, sez. II, n. 180, superficie ettari 0.36.06 lire 10,75;
- b) loc. Ceppanale sez. II, n. 179, superficie ettari 2.95.00 = lire 35,40;
- c) loc. Fontana Antica, sez. II, numeri 148, 150, 152, 198/1, 198/2, 200/1, 200/2, superficie ettari 31.77.80 = lire 381,55;
- d) loc. Settignano, sez. II, numeri 239, 555, superficie ettari 2.92.00 = lire 23,60;
- e) loc. Foniane S. Antonio, sez. II, n. 90, superficie ettari 1.96.50 = lire 23,60;
- f) loc. Pian della Pietra, sez. II, numeri 277, 278, superficie ettari 2.70.00 = lire 31,05;
- g) loc. Pontene Marco Antonio, sez. II, n. 343, superficie ettari 0.69.50 lire 8,70;
- h) loc. Poggio Pietruccio, sez. II, numeri 442/1, 442/2, 443, superficie ettari 1.03.20 = lire 12,40;
- i) loc. Macchia Disciplina, sez. II, n. 448, superficie ettari 0.34.00 = lire 3,90;
- l) loc. Parano, sez. II, n. 541, superficie ettari 3.65.00 = lire 43,80;
- m) loc. Settignana, sez. II, numeri 251/1, 252/2, superficie ettari 8.12.00 lire 93,40;
- n) loc. Piano S. Maria, sez. numeri 442, 560/1, 560/2, superficie ettari 4.43.00 lire 50,95.

Circa l'apposizione del Parroco, il quale per altro non vi ha insistito non comparendo neanche in giudizio, va rilevato ch'essa appare infondata.

Il perito ha valutato i diritti con giusto criterio, ed i proposti canoni d'affrancazione sono secondo legge.

Il progetto va quindi reso esecutivo.

14) Per la Cappellania della Disciplina (Cappellano Don Tertulliano Maracci): il perito ha accertato che i terreni seguenti, intestati alla sopraindicata Ditta, sono gravati dell'uso civico di legnatico, ed ha proposto l'affrancazione mediante il pagamento del canone annuo per ciascun terreno a fianco segnato:

- a) loc. Pero Tondo, sez. I, n. 579, superficie ettari 1.45.00.= lire 16,70;
- b) loc. Poggio Fontana Antica, sez. II, n. 635, superficie ettari 1.86.60 = lire 21,45;
- c) loc. Poggio Pelato, sez. I, numeri 678, 679, superficie ettari 4~07.~0 lire 48,90;
- d) loc. Formicaro, sez. I, n. 684, superficie ettari 2.09.00 = lire 25,10;
- e) loc. Formicaro, sez. I, n. 686, superficie ettari 1d2.00 = lire 12,90;
- f) loc. Settignano, sez. II, n. 272, superficie ettari 0.78.00, sez. II, n. 250, superficie ettari 2.21.20 = lire 34,50;

- g) loc. Settignano, sez. II, numeri 253/1, 253/2, superficie ettari 2.10.00 lire 25,20;
- h) loc. Ponticello, sez. I, n. 660, superficie ettari 0.89.50 = lire 10,75;
- i) loc. Fosso Aliano, sez. II, n. 74, superficie ettari 0.70.50 = lire 3,05;
- l) loc. Pontone Marco Antonio, sez. II, numeri 356, 539, superficie ettari 4.21.00 lire 50,50;
- m) loc. Poggio del Lupo, sez. II, numeri 281, 632, superficie ettari 5.33.80 lire 58,70;
- n) loc. Prato Lago, sez. II, n. 32, superficie ettari 0.37.40 lire 4,70; loc. Poggio Petruccio; sez. II n. 432, superficie ett. 0.50.00 = lire 5,75.

Il Cappellano Don Tertulliano Maracci con atti 22 Ottobre 1929 e 21 luglio 1930 produceva Opposizione:

a) perché non appartengono alla Confraternita i terreni voc. Settignano, sez. II, n. 253/1 di ettari 2.10.00:

voc. Fosso Aliano, sez. II, n. 74 di ettari 0.76.50

voc. Poggio del Lupo, sez. II, numeri 281 a 692, ettari 5.33.30 che appartengono invece alla Confraternita della Disciplina

b) perché, pur essendo ancora intestati alla Cappellania che ne paga le imposte, i terreni sono stati dati a tutti a colonia, rimanendo all'Ente la sola percezione di un sesto dei prodotti di natura

c) per l'eccessività del canone proposto.

L'Università Agraria chiedeva darsi atto: che, in effetti i mappali 281 e 632 (lettera *m*, dell'elenco che precede) appartengono a Pace Desiderio, convenuto in questo giudizio ed in confronto del quale, si chiede l'affrancazione che i mappali numeri 74 (lettera *i*, dell'elenco) 253/1, 253/2 (lettera *g* dell'elenco) appartengono alla Confraternita della Disciplina, non convenuta in questo giudizio, e per i quali chiede lo stralcio con riserva di separata affrancazione.

La stessa Università produce poi la lettera direttale il 21 gennaio 1935 dalla Cappellania, con cui questa, dichiarando di accettare la liquidazione fatta dal perito, formulava la proposta di capitalizzare il totale dei canoni già esistenti sulle terre per l'affrancazione del pascolo, e quelli da imporsi, giusta la perizia per il legnatICO (lire 5470) e di cedere all'Università Agraria mediante distacco il terreno in voc. Formicaro, sez. I, n. 686, di ettari 1.12.00, del valore di lire 7840 (lettera e dell'elenco che precede) versandosi dall'Università la differenza in denaro, da convertirsi in rendita nominativa. L'Università Agraria si opponeva alla controproposta perché non confacente ai propri interessi.

Il Commissario osserva che l'opposizione va accolta, per quanto riguarda i terreni che si è accertato appartenere a ditte diverse della Cappellania, alla quale invece erano stati erroneamente attribuiti.

L'affrancazione quindi dei terreni n. di mappa 281 e 632 va pronunziata nei confronti del convenuto Pace. Desiderio, e per l'affrancazione dei terreni di cui ai numeri di mappa 74, 253/1, 253/2, di pertinenza della Confraternita della Disciplina dovrà provvedersi separatamente non essendosi chiamata la Confraternita medesima nel presente giudizio.

Per gli altri terreni va reso esecutivo il progetto risultando per essi (come per i mappali 281 e 632) che il perito ha, con giusto criterio, valutato i diritti e proporzionato ad essi i canoni di affrancazione; il che del resto è stato esplicitamente riconosciuto dall'opponente, che con la lettera 21 gennaio 1935 ha ritenuto giusto la liquidazione del legnatICO fatta dal perito.

La proposta, con la medesima lettera formulata, di offrire un terreno in cambio di canoni, andava oltre i limiti del giudizio attuale, avendo il Cappellano compreso nella sua proposta, non solo il compenso dovuto per il diritto di legnatICO, di cui al presente giudizio, ma anche il canone con cui, a suo tempo ed in altro giudizio, venne definitivamente liquidato il diritto di pascolo.

Circa le spese, vanno distinte quelle del progetto di liquidazione dalle altre del presente giudizio.

Per le prime deve adottare il criterio dell'attribuzione di due terzi all'Università Agraria e un terzo ai proprietari privati, così come fu proposto nel progetto nei confronti di tutte le ditte ivi

contemplate dal terzo gravante sulla intera massa dei possessori, quindi, detratta la parte riguardante le ditte non presenti in questo giudizio, il resto va caricato sugli opposenti.

Per quanto riguarda le spese ed onorari del presente giudizio, ne appare equa la compensazione nei rapporti tra la Compagnia della Disciplina e l'Università Agraria, il che importa che una quota della spesa complessiva sostenuta dall'Università medesima deve rimanere senza rimborso.

Devono restare sospesi i provvedimenti nei rapporti con gli opposenti Chiodi Giovanni e Giuseppe, il che importa pure la necessità di riserva per un'altra porzione delle spese sostenute dall'Università Agraria.

Per il resto devono gli opposenti rimborsare all'Università Agraria le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il R. Commissario, in contumacia dei convenuti: Pace Vittoria, Pace Serafina, Denzi Carlotta, Confraternita del SS. Rosario, Mariani Mariano e Salvatore, Parrocchia di S. Maria, Cappellania della Disciplina, dispone quanto appresso:

a) respinta ogni contraria eccezione liquida come segue gli usi civici sui fondi dei possessori appresso indicati:

1) Affrancazione con divisione di terre:

1) Mariani Giusto Terre soggette ad uso civico:

a) Terreno in loc. Arignano, sez. II, n. 359, sub. 1, 2, 3, 4; n. 357 sub. 1, 2, 3; n. 358 sub. 1, 2, 3; n. 590, della superficie di ettari 33.63.00 estimo 507,75 del valore di lire 2.200 ad ettaro e quindi in complesso lire 84.986 confinanti con Fosso Aliano, Chiodi, Mariani Nicolino;

b) terreno in loc. Pontone Marto Antonio, sez. II n. 344, 3,52, superficie ettari 2.65.00, estimo 23,32, del valore di lire 6000 ad ettaro e cioè lire 15.900. confinante con Porri.

Delle terre suddette vengono assegnate all'Università Agraria quelle indicate alla lettera a) con il peso dell'annuo canone di lire 3734,60, che l'Università medesima dovrà corrispondere al Mariani Giusto.

Le altre terre indicate alla lettera b) rimangono libere al proprietario Mariani.

2) Denzi Carlotta: terre soggette ad uso civico:

a) loc. Formicaro, sez. I, n. 685 A, 690/2, Arata 3, 690/1 A, superficie ettari 7.85.20, del valore di lire 2500 ad ettaro ed in complesso lire 19630; confinante con Mariani, Chiodi, Denzi, strada di Orte, Disciplina;

b) loc. Formicaro, Sez. I, n. 689/1, 689/2, superficie ettari. 4.06.20, del valore di lire 2500 ad ettaro, e in complesso lire 10.137, confinante con Mariani, Denzi, Chiodi, Fosso Valupi;

c) loc. Pero Tondo, Sez. I, n. 582, superficie ettari 1.54.00, del valore di lire 5000 ad ettaro ed in complesso lire 7700, confinante con Tabacchi, Mariani, Parrocchia S. Salvatore;

d) loc. Frascarella, Sez. I, .n. 673, superficie ettari 2.45.00, del valore di lire 2.200 ad ettaro ed in complesso lire 5390, confinante con Porri e Parrocchia S. Salvatore;

e) loc. Poggio Pelato, Sez. I, n. 759, superficie ettari 0.01.60, del valore di lire 2200 ad ettaro ed in complesso lire 40 confinante con la strada e Mariani.

Delle terre suddette vengono assegnate all'Università Agraria quelle indicate alla lettera b), con il peso dell'annuo canone di lire 46 che l'Università Agraria corrisponderà a Denzi Carlotta. Le altre indicate alle lettere a, c, d, e, rimarranno libere alla proprietaria Denzi.

3) Pace Desiderio: Terre soggette ad uso civico:

a) in loc. Settignano, sez. II, n. 274, 213, 548, 269, 279, 280, 252/1, 252/2, 271, 275, 268, superficie ettari 39.26.30, del valore di lire 2200 ad ettaro ed in complesso lire 86.378,60;

b) in loc. Settignano, Sez. II, n. 267 P, 563 P, 267/3 P, 267/1 R, 267/1 s, 267/2 s, 267/2 R, 267/2 F, 267/1 T, 267/2 A, 267/5, 267/4 D, 263/A, 267/4 A, 253 A, 267/4 B, 563/B, 267/2 F, 267/2 C, 267/1 P, 267/2 D, 267/1 F, 267/4 C, 563 c, superficie ettari 19.54.40 del valore di lire 1800 ad

ettaro quanto ad ettari 11.54.40, e di lire 400 quanto ad ettari 8.00.00, e, in complesso di lire 39.979,20.

Delle dette terre è assegnata all'Università Agraria una porzioni del terreno n. di mappa 252/2 in loc. Settignano, sez. II, della estensione di ettari 6.05.80 e dal valore di Lire 2200 ad ettaro. Le altre terre rimangono libere al proprietario Pace.

4) Mariani Mariano Salvatore: Terre soggette ad uso civico

a) Fosso Aliano, Sez. II, n. 506, superficie ettari 3.33.90 del valore di lire 1000-1500 ad ettaro e in complesso lire 3839, confinanti con Fosso Aliano, Chiodi, Mariani;

b) Loretta, Sez. II, n. 73/1, 2, 3, superficie ettari 13.98.00, del valore di lire 800-2500 ad ettaro ed in complesse lire 28.134, confinante con Chiodi, Fosso Aliano, Mecacci Luigi, curia S. Salvatore;

c) Conocchio, Sez. II, n. 41/1-2, superficie ettari 5.24.30, del valore di lire 2500-7500 ad ettaro ed in complesso lire 28120, confinante con la Parrocchia S. Salvatore, strada;

d) Conicchio, Sez. II, n. 42, 43, 45, superficie ettari 2.61.00, del valore di lire 8.000 ad ettaro ed in complesso lire 20.880, confinante con la strada, S. Salvatore, Marocci;

e) Pontone S. Antonio, Sez. II, n. 91/1 A, 509, superficie ettari 12.79.00, del valore di lire 2500 ad ettaro, ed in complesso lire 31.975, confinante con la stessa ditta, Mariani Amanzio ed Emilio;

f) Pontone S. Antonio, Sez. II, n. 91/1 resto rata superficie ettari 3.00.00, del valore di lire 2300 ad ettaro, ed in complesso lire 6900, confinante con la stessa ditta e Mariani Amanzio;

g) Mucigliano e Fosse Ulivo, Sez. II, n. 257, 265, 266/1, 266/2, superficie ettari 7.34.00, del valore di lire 1500 ad ettaro ed in complesso lire 11.046, confinante con la stessa ditta;

h) Pian della Pietra, Sez. II, n. 84, superficie ettari 0.41.00, del valore di lire 1100 ad ettaro ed in complesso lire 450 confinante con la stessa ditta; legnatice e pascolo

i) Pontone Muricchio Sez. II, n. 238/1, 2, 3, superficie ettari 5.07 30 del valore di lire 2000 ad ettaro ed in complesso lire 10146; confinante con la stessa ditta;

l) Macchia Disciplina Sez. II, n. 446/1-2, superficie ettari 1.10.20, del valore di lire 6500 ad ettaro ed in complesso lire 7163, confinante con la strada Mignano e Mariani;

m) Pontone Muricchio, Sez. II, n. 255/1-2, superficie ettari 8.01.00, del valore di lire 1000-2000 ad ettaro ed in complesso lire 10010, confinante con strada Lavanelli e stessa ditta;

n) Selvarella e Poggio Selvarella, Sez. II, n. 507/1-2, superficie ettari 4.80.00, del valore di lire 1000 ad ettaro ed in complesso lire 4800;

o) Mormice e Prato Nicola, Sez. I, n. 788/1-2, superficie ettari 6450, del Valore di lire 2800 ad ettaro ed in complesso lire 17060, confinante con la tenuta Palazzolo;

p) Mormice e Prato Nicola, Sez. I, n. 615/1-2, superficie ettari 13.30.00, del valore di lire 1200-2600 ad ettaro ed in complesso lire 31360; confinante con strada Selva, Università Agraria e Tabacchi Giuseppe;

q) Mormice, Sez. I, n. 626/c, 629/d, superficie ettari 0.16.90, del valore di lire 2500 ad ettaro, ed in complesso lire 422,50, confinante con strada Selva e stessa ditta.

Delle suddette terre è assegnato, quale compenso d'affrancazione, all'Università Agraria, in piena proprietà l'appezzamento in voc. Loretta, n. di mappa 78/1-2, di ettari 10.83.00. I proprietari Mariani dovranno inoltre ricevere dall'Università Agraria, a congruaglio la somma di lire 1113. Le altre terre rimangono libere ai proprietari Mariani.

1) Affrancazione mediante canone.

1) Pace Desiderio: Il terreno in loc. Poggio del Lupo, sez. II, n. 281 e 632, della superficie di ettari 5.33.80, del valore di lire 1500 al ettaro ed in complesso lire 3007, già intestato alla Cappellania della Disciplina, è affrancato dall'uso civico di legnatice mercé l'imposizionle sul fondo dell'annuo canone enfiteutico di lire 58,70, che il Pace pagherà all'Università Agraria.

2) Pace Domenico: Il terreno in loc. Ceppanale, Sez. II, n. 169/1, 2, 3 superficie ettari 9.87.70, del valore di lire 3000-7000 ad ettaro ed in complesso lire 42.799, confinante con strada Ceppanale, Opera Pia Libriani, Chiodi, è affrancata dall'uso civico di legnatice, mercé

l'imposizione sul fondo medesimo dell'annuo canone enfiteutico di lire 123,45, che il Pace pagherà all'Università Agraria.

3) Pace Domenico e Pace Vittoria: i terreni in loc. Piano della Madonna, Sez. I, n. 588 e 589, della superficie rispettiva di ettari 4.91.50 e 5.94.00, già intestati a Pisoni Giuseppe, confinante col territorio di Orte, del valore di lire 1300 ad ettaro, sono affrancati dall'uso civico di legnatico mercé l'imposizione sulle dette terre degli annui canoni enfiteutici di lire 54,05 per primo (mapp. 588) e di lire 59,40 per il secondo (mapp. 589) che Domenico e Vittoria Pace pagheranno all'Università Agraria.

4) Pace Vittoria: Il terreno in loc. Torricella, Sez. I, n. 533, superficie ettari 1.42.00, del valore di lire 1700 ad ettaro ed in complesso lire 2414, confinante con Mariani Giusto e la stessa ditta, è affrancato dall'uso civico di legnatico, mercé l'imposizione sul terreno medesimo dell'annuo canone enfiteutico di lire 17,55 che la suddetta Pace pagherà all'Università Agraria.

5) Pace Serafina: Il terreno in località Fontana Antica, Sez. II, n. 197/1 B, 197/1D, 197/2 C, 195 resto, 196/A, 197/2 A, superficie ettari 3.78.80, del valore di lire 6500 ad ettaro ed in complesso lire 24622, è affrancato dall'uso civico di legnatico mercé l'imposizione sul terreno medesimo dell'annuo canone enfiteutico di lire 47,35 che Tace Serafina pagherà all'Università Agraria.

6) Tusoni Giuseppe: Il terreno in loc. Piano Petroccolo, Sez. II, n. 655, superficie ettari 2.43.00, del valore di lire 1800 ad ettaro ed in complesso lire 4374, confinante con il fosso e con la stessa ditta è affrancato dall'uso civico di legnatico, mercé l'imposizione sul terreno medesimo dell'annuo canone enfiteutico di lire 27,95 che il Tusoni pagherà all'Università Agraria.

7) Parrocchia del SS. Salvatore e Confraternita del SS. Rosario: I terreni

a) in loc. Settignano, Sez. II, n. 240/1-2, superficie ettari 1.84.50, del valore di lire 200-6000 ad ettaro e nel complesso lire 8048 confinante con Pace, Strada Lavarella, Mecocci Luigi e Pulchiaroni fu Pietro Paolo;

b) in loc. Mucigliano, Sez. II, n. 261, 262, 263; 264, superficie ettari 3482, del valore di lire 1500 ad ettaro ed in complesso lire 5223, confinante con Mariani Salvatore e Opera Pia Libriani, sono affrancati dall'uso civico di legnatico mercé la imposizione sui terreni medesimi dell'annuo canone enfiteutico di lire 22,15 per il primo e di lire 38,30 per secondo;

8) Parrocchia del SS. Salvatore: I terreni seguenti sono affrancati dall'uso civico di legnatico, mercé l'imposizione rispettivamente del canone annuo enfiteutico a fianco di ciascun terreno segnato, e che la Parrocchia pagherà all'Università Agraria:

a) Raille, Sez. I, n. 551, 552, 553, superficie ettari 2.86.00, valore lire 1500 ad ettaro, in complesso lire 4290, confinante con Mariani, Paolucci Antonio, Tabacchi. Canone annuo lire 29,90;

b) Conicchio, Sez. II, n. 494, superficie ettari 0.40.00, valore lire 2100 ad ettaro in complesso lire 840, confinante con la strada che conduce Pian della Pietra, Mecocci, Celestini ed altri. Canone annuo lire 4,80;

c) Ceppanale. Sez. II, n. 178-191, superficie ettari 3.61.80, valore lire 2500 ad ettaro, in complesso lire 9045, confinante con proprietà S. Rosario, Mercuri, strada Ceppanale, S. Rosario Canone annuo lire 42,20;

d) Poggio Pelato, Sez. I, n. 676, superficie ettari 0.98.50, valore lire 7000 ad ettaro, in complesso lire 6895, confinante con Pari Luigi, strada provinciale per Orte, strada delle Terre Confraternita della Misericordia. Canone annuo lire 12,30;

e) Formicaro e Pontone Tamburo, Sez. I, n. 694, 700, superficie ettari 4.51.80, valore lire 5800 ad ettaro, in complesso lire 26.204,40, confinante con Chiodi, territorio, di Orte. Canone annuo lire 54,20.

f) Settignano, Sez. II, n. 553, superficie ettari 1.63.00, valore lire 4749 complessivamente, confinante con strada Lavarella, Panzanera, Opera Pia Libriani. Canone annuo lire 19,55;

g) Mucigliano, Sez. II, n. 258, .259, superficie ettari 4.17.50, valore lire 1600 ad ettaro ed in complesso lire 6680, confinante con Mariani Salvatore ed Opera Pia Libriani. Canone annuo lire 45,40;

- h) Pian della Pietra, Sez. II, n. 86, superficie ettari 0.37.00, valore lire 1500 ad ettaro, in complesso lire 522, confinante con Mariani e Chiodi. Canone annuo lire 10,00;
- i) Conicchio, Sez. II, n. 44, 47/1-2, superficie ettari 1.1.91.10, valore lire 1700 a ettaro, in complesso lire 45.857,35, confinante con strada per Pian della Pietra, Mariani Salvatore, Fosso Zucco. Canone annuo lire 142,95;
- l) Casone, Sez. II, n. 89, superficie ettari 0.13.60, valore lire 5800 ad ettaro, in complesso lire 758,80. Canone annuo lire 1,65;
- m) Pian della Pietra, Sez. II, n. 496; superficie ettari 8.00.00, valore lire 5800 ad ettaro, per ettari 3.50.00 e lire 2000 l'ettaro per ettari 4.50.00, in complesso lire 29300, confinante con Salvatore Mariani. Canone annuo lire 96;
- n) Settignano, Sez. II, n. 231/1-2, superficie ettari, 3.90.80, valore lire 2000-5800 ad ettaro, ed in complesso lire 15.240, confinante con strada Lavanella e Mariani. Canone annuo lire 44,95;
- o) Poggio Calandrella, Sez. II, n. 59, superficie ettari 0.13.20, valore lire 6000 ad ettaro, in complesso lire 792, confinante con Menicacci ed altri. Canone annuo lire 1,65;
- p) Smossa, Sez. II, n. 332, superficie ettari 0.54.00, valore lire 6500 ad ettaro, in complesso lire 3510, confinante con la strada della Passeggiata Canone annuo lire 6,75;
- q) Poggio Pietruccio, Sez. II, n. 431, superficie ettari 2.82.70, valore lire 7000 ad ettaro ed in complesso lire 19789, confinante con strada, Mecacci, Tabacchi. Canone annuo lire 33,90;
- r) Mossa, Sez. II, n. 39, superficie ettari 0.68.50 valore lire 2200 ad ettaro ed in complesso lire 1507, confinante con Mecocci, salvi, altri. Canone annuo lire 8,20;
- s) Pero Tondo, Sez. I, n. 580-670, superficie ettari 15.46.40, valore lire 2000-6000 ad ettaro ed in complesso lire 55665,60, confinante con la Confraternita della Misericordia. Canone annuo lire 185,55;
- t) Lo Stretto, Sez. I, n. 407, superficie ettari 13.24.00, valore lire 7000 ad ettaro ed in complesso lire 1680, vicino al paese. Canone annuo lire 3,10;
- u) San Giovanni, Sez. I, n. 424, superficie ettari 0.02.00; valore lire 2000 ad ettaro ed in complesso lire 40. Canone annuo lire 0,25;
- v) Bassanello, Sez. I, n. 432, superficie ettari 0.10.70, valore lire 428. Canone annuo lire 1,30;
- z) Sparano, Sez. II, n. 170, superficie ettari 0.67.00. Canone annuo lire 8,05;
- x) Ceppanale, Sez. II, n. 190 rata, superficie ettari 2.27.90, valore lire 2000 ad ettaro ed in complesso lire 4358, confinante con Mercuri. Canone annuo lire 26,20;
- 9) Parrocchia S. Maria I seguenti terreni vengono affrancati dall'uso civico di legnativo, mercé la imposizione rispettivamente del canone annuo enfiteutico a fianco di ciascun terreno segnato o che la Parrocchia di S. Maria pagherà all'Università Agraria;
- a) Ceppanale, Sez. II, n. 180, superficie ettari 0.86, valore lire 6:30, complessivamente, confinante con l'Opera Pia Libriani, Pace, strada. Canone annuo lire 10,75;
- b) Ceppanale, Sez. II, n. 179, superficie ettari 2.95.00. valore lire 7000 ad ettaro ed in complesso lire 20.650,00, confinante con strada Fontana Antica, Parrocchia S. Salvatore, Pace Domenico, Opera Pia Libriani. Canone annuo lire 35,40;
- c) Fontana Antica, Sez. II, n. 148, 150, 152, 198/1-2, 200;1-2, superficie ettari 31.77.80, valore lire 6500 ad ettaro ed in complesso lire 20655,70, confinante con Venanzi, Fosso. Canone annuo lire 381,55;
- d) Settignano, Sez. II n. 239, 555, superficie ettari 2.92.00, valore lire 2500-6500 ad ettaro ed in complesso lire 10.130, confinante con l'Opera Pia. Canone lire 33,60;
- e) Pontone S. Antonio, Sez. II, n. 90, superficie ettari 1.96.50, valore complessivo lire 7350, confinante con Mariani. Canone annuo lire 23,60;
- f) Pian della Pietra, Sez. II, n. 277, 278, superficie ettari 2.70.00, valore lire 2000 ad ettaro ed in complesso lire 54000, confinante con Mariani. Canone annuo lire 31,05;
- g) Pontone Marco Antonio, Sez. II, n. 343, superficie ettari 0.69.50; valore lire 7000 ad ettaro ed in complesso lire 4865. Canone annuo lire 8,70;

- h) Poggio Petruccio, sez. II n. 442/1-2, 443, superficie ettari 1.03.20, valore lire 6192, confinante con la strada Fosso Aliano, Misciatelli. Canone annuo lire 12,40;
- i) Macchia Disciplina, Sez. II n. 448, superficie ettari 0.34.00, valore lire 1500 ad ettaro ed in complesso lire 510. Canone annuo lire 3,90;
- l) Parano, Sez. II, n. 541, superficie ettari 3.65.00, valore lire 5500 ad ettaro ed in complesso Lire 20075, confinante con Mariani e Chiodi. Canone annuo lire 43,80;
- m) Settignano, Sez. II n. 251, 252/2, superficie ettari 8.12.00, valore lire 44660, confinante con il territorio di Gallese ed Opera Pia Libriani. Canone annuo lire 93,40;
- n) Piano S. Maria, Sez. II n. 442, 560/1-2, superficie ettari 4.43.00, valore complessivo lire 20.616, confinante con strada Bagnolo ed Opera Pia. Canone annuo lire 50,95;
- 10) Cappellania della Disciplina: i terreni seguenti vengono affrancati dell'uso civico di legnatico mercé la imposizione dell'annuo canone enfiteutico rispettivamente a fianco di ciascun terreno segnato, e che la detta Cappellania pagherà all'Università Agraria:
- a) Pero Tondo, Sez. I n. 579, superficie ettari 1.45.00, valore in 1600 ad ettaro ed in complesso lire 2320, confinante con Paolocci e Mariani. Canone annuo lire 16,70;
- b) Poggio Fontana Antica, Sez. II, n. 635, superficie ettari 1.86.60, valore lire 6300 ad ettaro ed in complesso lire 11.755,80. Canone annuo lire 21,45;
- c) Poggio Pelato, Sez. I, n. 678, 679, superficie ettari 4.07.50, valore lire 2000-7000 ad ettaro ed in complesso lire 20.334, confinante con Mariani, territorio di Orte, Tamburini, Fosso Maccaronaro. Canone annuo lire 48,90;
- d) Formicaro, sez. I, n. 681, superficie ettari 2.09.00, valore del terreno complessivo lire 7430, confinante con la strada provinciale Mariani, Chiodi, Pori Luigi. Canone annuo lire 20,40;
- e) Formicaro, Sez. I n. 680, superficie ettari 1.12.00, valore lire 7000 ad ettaro e cioè lire 7840, confinante con Mariani, strada provinciale per Orte e Chiodi. Canone annuo lire 12,90;
- f) Settignano, Sez. II, n. 272 n. 250, della rispettiva superficie di ettari 0.78.00 e 0.21.20, valore complessivo lire 9.936,40. Canone annuo lire 34,50;
- g) Ponticello, Sez. I, n. 660, superficie ettari 0.89.50, valore lire 2300 ad ettaro ed in complesso lire 2058.50, confinante con la strada provinciale per Orte, Mariani e Libriani. Canone annuo lire 10,75;
- h) Pontone Marco Antonio, Sez. II, n. 356, 580, superficie ettari 4.21.00, valore complessivo lire 18.620, confinante con Fosso Aliano, Mariani ed altri. Canone annuo lire 50,50;
- i) Prato Lago, Sez. II, n. 82, superficie ettari 0.37.40, valore lire 7500 ad ettaro in complesso lire 2795, confinante con Paolocci e Mariani. Canone annuo lire 4,70;
- l) Poggio Petruccio, Sez. II, n. 432, superficie ettari 0.50.00. Canone annuo lire 5,75.

B) *ORDINA* che tutti i canoni come sopra stabiliti vengano pagati entro il giorno 1° ottobre di ciascun anno;

C) *ORDINA* che l'Università Agraria si metta in possesso delle terre ad essa assegnate con l'assistenza, ove occorra, del perito dott. Domenico Laurenti;

D) *ORDINA* che le ditte Chiodi Giovanni e Chiodi Giuseppe si proceda dallo stesso perito a nuova divisione secondo criteri precedentemente espressi in motivazione.

Il perito presenterà la relazione entro il termine di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza e giurerà nell'atto di deposito di essa;

E) *DICHIARA* di non essere luogo a provvedere nei riguardi degli usi civici gravanti i mappali n. 74 in Fosso Aliano, Sez. II, n. 25371-2, in Settignano, Sez. II, perché di pertinenza della Confraternita della Disciplina, la quale non è convenuta in questo giudizio.

Pone la parte di spese del progetto corrispondente alle terre dei singoli convenuti, per due terzi a carico dell'Università Agraria; per un terzo a carico dei convenuti medesimi, tra loro ripartito in proporzione del canone enfiteutico e del 5% del valore delle terre distaccate secondo che si tratti di liquidazione mediante distacco di terre.

Condanna gli oppositori Mariani Giusto, Pace Desiderio, Pace Domenico, Pace Vittoria, Pace Serafina, Denzi Carlotta, Tusoni Giuseppe, Parrocchia SS: Salvatore, Mariani Mariano, Parrocchia di S. Maria, a pagare all'Università Agraria 12/15 delle spese di questo giudizio da liquidarsi nei modi di legge.

Dichiara compensate le spese del giudizio nei confronti della Cappellania della Disciplina.

Riserva di provvedere nelle spese nei confronti di Chiodi Giovanni e Chiodi Giuseppe.

Roma, 21 ottobre 1936 – XIV.

Il R. Commissario: **BARCELLONA**

La presente sentenza è stata pubblicata all'udienza straordinaria del 3 novembre 1936 – XIV. Registrata a Roma, il 23 novembre 1936 – XIV, al n. 4112, vol. 553. Atti giudiziari.